

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 998

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore ASCIUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 DICEMBRE 2001

—————

Istituzione sperimentale del Servizio di psicologia scolastica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che qui si propone riprende pressoché testualmente i risultati di un lungo lavoro della precedente legislatura, che si era concluso il 16 gennaio 2001 nell'ambito della Commissione speciale per l'infanzia con la richiesta unanime della sede deliberante (si veda lo stampato atto Senato 1829, 2888, 2967, 3345, 3620, 3866-A).

I rappresentanti di tutti i partiti avevano sottoscritto tale richiesta in quanto, dopo adeguate consultazioni, si era raggiunto un accordo su tutti i problemi che il lungo *iter* del disegno di legge aveva lasciato emergere.

In particolare, si era convenuto di lasciare alle regioni ed all'autonomia scolastica la più ampia potestà di organizzare ed anzi di avviare o meno il Servizio di psicologia scolastica.

Questa massima autonomia locale del resto è stata poi confermata nell'evoluzione successiva della normativa anche costituzionale.

Ma un accordo ancora più profondo era stato raggiunto sulla necessità di correggere finalmente a livello nazionale un vecchio equivoco che ha creato nel nostro paese, unico al mondo, una lacuna gravissima a danno dei nostri minori. Si tratta purtroppo di una lacuna nazionale, non semplicemente locale.

La legge 23 dicembre 1978, n. 833, per istituire il Servizio sanitario nazionale, non aveva alcuna dotazione finanziaria, e mirava dapprima ad attingere alle risorse sparse per il territorio, per poi ri-proiettarvele, così si diceva allora, dopo la loro concentrazione nell'Unità sanitaria locale. Ciò è stato vero per alcune professionalità, certamente. Ad esempio, gli ingegneri dell'ENPI - Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni -

anche quando l'ente fu soppresso ed il suo personale confluì nelle USL, continuarono a collaudare gli ascensori ed a svolgere le altre mansioni per la sicurezza contro gli infortuni, che svolgevano nell'ente disciolto. I medici delle varie mutue svolgevano già prima le stesse mansioni sanitarie che hanno continuato a svolgere dopo. E così per tante altre figure professionali.

Non è stato così per gli psicologi di altri settori, ed in particolare per gli psicologi scolastici. Innovativamente impegnati nel soccorrere le persone più gravemente sofferenti sul piano psichico, quasi tutti gli psicologi italiani sono stati assorbiti nelle funzioni psicoterapeutiche, rivolte agli adulti, agli adolescenti ed anche ai minori, ma solo a quelli che già avevano accusato malattie diagnostiche come tali.

In realtà, tutte le ricerche a livello internazionale dimostrano che malattie molte gravi e gravose, sia psichiatriche, sia criminali, sia tossicodipendenti, possono essere evitate solo se i minori possono elaborare i loro problemi prima che si acuiscono e si incancreniscono. Nessuno ha mai neppure pensato di sostenere, ovviamente, che solo lo psicologo possa consentire tale elaborazione: di solito, e per fortuna, è il normale ambiente familiare e sociale che consente tale elaborazione positiva. Ci sono moltissimi altri fattori positivi che possono opportunamente integrare le lacune e le distorsioni anche più gravi di questi ambienti. Ma quando per qualsiasi ragione l'ambiente familiare e sociale riesce a soffocare nel minore tale elaborazione, allora l'ascolto psicologico costituisce una importante valvola di sfogo, talvolta proprio l'unica in grado di conservare al bambino quella possibilità di sviluppo libero e costruttivo che anche la Convenzione

internazionale sui diritti del fanciullo afferma essergli sempre e comunque dovuta.

Per questi motivi tutti i paesi civili, anche quelli più avari di spesa pubblica, hanno messo la psicologia e lo psicologo a disposizione dei minori, dei minori normali, prima che degli adulti, persino prima che degli adulti ammalati. Il principio universale è che se manca in un piccolo villaggio lo psicologo non è necessariamente un'ingiustizia, perchè altre necessità possono essere ben più urgenti. Ma in quel villaggio sarebbe un'ingiustizia che il primo psicologo disponibile fosse accaparrato dagli adulti, magari dai più ricchi perdigiorno, annoiati e capricciosi.

E questa gravissima ingiustizia è sistematicamente perpetrata in Italia dalla assurda distribuzione delle risorse professionali che in questo settore ha determinato il blocco attuativo della legge n. 833 del 1978. Le USL sono diventate ASL, Aziende, e preferiscono erogare i propri servizi ai pazienti meglio paganti che non ai minori che ancora non denunciano clamorosamente il proprio disagio.

Così tutti i principi di civiltà che hanno indotto i paesi civili a devolvere alla scuola in media uno su quattro dei loro psicologi vengono incredibilmente calpestati nel nostro paese, a causa della errata applicazione di una legge che doveva razionalizzare la distribuzione delle risorse professionali più verso la prevenzione che verso la cura, e proprio in uno dei settori dove la differenza di costi fra prevenzione e cura è più macroscopica. Si pensi alla differenza di costo economico e sociale di una delle malattie sopra menzionate, psichiatriche, criminali, tossicodipendenti, rispetto al costo di una elaborazione psicologica precoce degli stessi problemi. E nuove ricerche stanno dimostrando sempre nuove correlazioni fra la mancata elaborazione precoce ed altre gravissime infelicità e disavventure degli adulti. Così come pochi paesi quanto l'Italia risultano presi alla sprovvista ogni volta che la scuola risale alla ribalta delle cronache con episodi gravissimi di cronaca nera, apparentemente inspie-

gabili proprio perchè nessun professionista aveva potuto offrire ai minori quelle risorse della moderna scienza psicologica che consentono di prefigurarli ed elaborarli prima che passino all'atto, prima che vengano agiti.

La scuola deve poter offrire ai minori questo servizio, prima che essi ne dimostrino il bisogno conclamato; lo deve poter offrire a porte aperte, senza la precostituzione dell'armamentario delle diagnosi, delle prescrizioni, degli invii e delle cure, ormai inefficaci perchè tardive.

E precisamente questa mera possibilità, senza alcun obbligo attuativo, si riapre con il presente disegno di legge. Niente di più. Ma niente di meno. La precedente legislatura aveva destinato al disegno di legge risorse assolutamente irrisorie. Proprio solo l'esiguità delle risorse aveva indotto alcuni di noi a considerare non significativo e non risolutivo quel disegno di legge, che per questo motivo non fu sostenuto sino al traguardo finale con quella convinzione che era necessaria ancora dopo il voto unanime per la richiesta di sede deliberante.

Ora si spera che il nuovo Parlamento possa dotare questo disegno di legge di un corredo finanziario più consono alla necessità, anche rispettando lo schema distributivo fra le regioni che era stato senza errori predisposto dal Governo e dal Parlamento precedente.

Infine, dal punto di vista procedurale, si fa notare come nella scorsa legislatura qualche problema potesse essere emerso dal fatto che l'*iter* del disegno di legge si fosse sviluppato in una sede diversa della Commissione permanente competente. Riconosciuto quanto sia stato utile ed anzi prezioso l'apporto della Commissione speciale per l'infanzia, tuttavia il carattere di normalità strutturale del Servizio di psicologia scolastica richiederebbe che esso si sviluppasse nella Commissione permanente competente per materia, per poi proseguire il suo *iter* in tutte le sedi opportune, comprese certamente anche quelle speciali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione sperimentale e finalità
del Servizio di psicologia scolastica)*

1. Le regioni a statuto ordinario, nell'ambito del territorio di loro competenza, possono istituire il Servizio di psicologia scolastica, di seguito denominato «Servizio», a livello sperimentale, per la durata di un triennio.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano la materia di cui alla presente legge nel rispetto dei relativi statuti e delle rispettive norme di attuazione.

3. Il Servizio, quale supporto all'attività delle singole istituzioni scolastiche e delle famiglie, si propone di contribuire al miglioramento della vita scolastica sostenendo lo sviluppo armonico dell'alunno, operando per la prevenzione del disagio sociale e relazionale.

Art. 2.

*(Criteri per l'organizzazione del
Servizio di psicologia scolastica)*

1. L'organizzazione del Servizio prevede il ricorso all'opera di strutture specializzate o di singoli professionisti, comunque iscritti all'ordine professionale degli psicologi, anche mediante apposite convenzioni stipulate, ai sensi della normativa vigente, al fine di far fronte con continuità a tutte le esigenze rilevate.

2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione, possono avva-

lersi dei Servizi di psicologia scolastica, al fine di predisporre i progetti di intervento, basandoli sulla valutazione complessiva dei problemi rilevati.

3. Quale contributo statale per la sperimentazione del Servizio è autorizzato lo stanziamento di 4.131.655 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da ripartire fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto stabilito dalla Tabella A allegata alla presente legge.

Art. 3.

(Compiti ed attività del Servizio di psicologia scolastica)

1. Le attività svolte dal Servizio comprendono:

a) attività di consulenza e sostegno ai docenti, agli alunni e ai loro genitori sia in forma collegiale sia individuale. Gli interventi di consulenza individuale agli alunni sono effettuati di norma con il consenso dei genitori;

b) partecipazione alla progettazione ed alla valutazione di iniziative, sperimentazioni e ricerche che riguardano l'organizzazione del servizio scolastico nel suo complesso o nei suoi settori organici;

c) promozione di attività di formazione per gli operatori scolastici;

d) attività di orientamento e collegamento per e con i genitori finalizzata alla promozione e al coordinamento delle attività di orientamento scolastico e professionale, promozione di studi sui fenomeni di abbandono e insuccesso scolastico, promozione di un clima collaborativo all'interno della scuola e fra la scuola e la famiglia.

2. È compito del Servizio:

a) operare in collegamento con altri servizi territoriali, fatte salve le rispettive competenze;

b) redigere relazioni sulle esigenze individuate e sugli interventi attuati e curare la raccolta e il mantenimento di specifica documentazione sugli interventi effettuati e sui risultati raggiunti.

Art. 4.

*(Sperimentazione del Servizio
di psicologia scolastica)*

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-Regioni, coordina e assicura il monitoraggio della sperimentazione per la durata di tre anni scolastici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in vista della realizzazione di almeno un Servizio permanente in ogni regione o provincia autonoma.

2. Per i compiti di cui al comma 1 è istituito, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un comitato tecnico-scientifico composto da:

a) due professori universitari, di cui uno di psicologia ed uno di pedagogia, con comprovate competenze in campo psico-socio-educativo designati dalla consulta dei presidi delle rispettive facoltà;

b) due psicologi designati dal Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi;

c) due psicologi designati dalle associazioni scientifiche accreditate nel campo psico-socio-educativo;

d) quattro delegati degli Ordini degli psicologi regionali, designati dal Consiglio nazionale dell'ordine, tra coloro che hanno maturato esperienza nel campo psico-socio-educativo e che siano rappresentativi delle diverse componenti scolastiche.

3. Ai componenti del comitato di cui al comma 2 compete quale forma di compenso un'indennità di presenza per seduta.

4. Al termine del triennio di sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 1, è indetta dal Ministero dell'istruzione, dell'uni-

versità e della ricerca, una Conferenza nazionale per la valutazione dei risultati conseguiti, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. Gli esiti della sperimentazione e le valutazioni emerse nella Conferenza nazionale costituiscono oggetto di una relazione al Parlamento.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri relativi alla sperimentazione di cui all'articolo 2, determinati in 4.131.655 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nonché agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico scientifico, di cui all'articolo 4, comma 2, determinati in 15.494 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A
(articolo 2, comma 3)

Regioni e province autonome	Alunni (a)	Somme da attribuire alle regioni (b) (in euro)	Totali (in euro)
Piemonte	430.656	98.372,74 + 123.885,30	222.258,04
Valle d'Aosta	12.291	98.372,74 + 3.535,71	101.908,45
Lombardia	962.153	98.372,74 + 276.779,18	375.151,92
Bolzano	57.929	98.372,74 + 16.664,23	115.036,97
Trento	54.272	98.372,74 + 15.612,24	113.984,98
Veneto	493.423	98.372,74 + 141.941,26	240.314,00
Friuli-Venezia Giulia . .	114.842	98.372,74 + 33.036,20	131.408,94
Liguria	146.997	98.372,74 + 42.286,11	140.658,85
Emilia-Romagna	375.804	98.372,74 + 108.106,22	206.478,96
Toscana	360.080	98.372,74 + 103.582,95	201.955,69
Umbria	94.117	98.372,74 + 27.074,31	125.447,05
Marche	170.290	98.372,74 + 48.986,73	147.359,47
Lazio	664.955	98.372,74 + 191.285,28	289.658,02
Abruzzo	170.573	98.372,74 + 49.068,14	147.440,88
Molise	45.232	98.372,74 + 13.011,73	111.384,47
Campania	956.176	98.372,74 + 275.059,80	373.432,54
Puglia	616.785	98.372,74 + 177.428,38	275.801,12
Basilicata	94.892	98.372,74 + 27.297,25	125.669,99
Calabria	328.365	98.372,74 + 94.459,61	192.832,35
Sicilia	788.629	98.372,74 + 226.862,14	325.234,88
Sardegna	239.111	98.372,74 + 68.784,22	167.156,96

(a) Numero di alunni iscritti per l'anno scolastico 2000-2001 (secondo i dati riportati nel piano di riparto dei fondi per l'assegnazione di borse di studio in favore degli alunni, riportato all'allegato A al regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, n. 106.

(b) Ad una somma fissa data dalla quota di ripartizione di euro 2.065.827,60 x n. 21 regioni e province autonome è aggiunto un importo corrispondente all'ammontare della popolazione scolastica dell'ente.